



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 maggio 2014

NUMERO AFFARE 01707/2012

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Omissis, per chiedere l'annullamento del provvedimento n. 3065 del 6 novembre 2009, con il quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disposto la revoca del contributo in conto capitale e del mutuo a tasso agevolato, erogati in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 4282 del 16 dicembre 2005, per la costruzione di un complesso agricolo in località Places- Prarayer del Comune di Saint-Marcel, comunicato alla ricorrente in data 14 dicembre 2009.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 3791 del 20/02/2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 4292 del 16.12.2005, sono stati concessi alla Sig.ra Omissis, ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 e della Legge Regionale 43/1996 (deliberazioni della Giunta regionale n. 1480 del 16.5.2005 Allegato A, e n. 1571 del 23 maggio 2005), un contributo ed un mutuo a tasso agevolato, per la costruzione di un complesso agricolo in località Places- Prarayer del Comune di Saint Marcel.

La Sig.ra Omissis, all'atto di presentazione della domanda di razionalità e della domanda di ottenimento della agevolazioni, sottoscriveva l'impegno a mantenere l'estensione della propria azienda agricola per un periodo minimo di anni 15 dalla data di accertamento finale dei lavori, di cui al punto 10 dell'allegato A della D.G.R. n. 1480/2005 (Vincolo Aziendale).

La Sig.ra Omissis riscuoteva, con due diversi mandati, la somma complessiva di € 113.351,00 a titolo di acconto del contributo in conto capitale.

2. In seguito ad un procedimento esecutivo immobiliare avviato nei confronti della Sig.ra Omissis da parte di creditori di quest'ultima, tra cui l'esecutore dei lavori autorizzati, con decreto in data 29.7.2009 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale d'Aosta, il fabbricato oggetto dei lavori di costruzione, pur cui le agevolazioni in questione erano state concesse, veniva trasferito a terzi.

Preso atto del parere della Commissione tecnica che accertava la violazione del vincolo aziendale, il competente ufficio Regionale stabiliva la revoca delle agevolazioni concesse.

Con D.G.R. n 3065 del 6.11.2009, comunicato alla Sig.ra Omissis il 14.12.2009, la Giunta regionale ha disposto la revoca dei finanziamenti concessi e il conseguente recupero delle somme già erogate.

3. In data 12.4.2010 la Sig.ra Omissis ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta per chiedere:

“l'annullamento del provvedimento n. 3065 del 6 novembre 2009, con il quale la Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disposto la revoca del contributo in conto capitale e del mutuo a tasso agevolato, erogati in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 4282 del 16 dicembre 2005, per la costruzione di un complesso agricolo in località Places- Prarayer del Comune di Saint-Marcel, comunicato alla ricorrente in data 14 dicembre 2009”.

Con nota n. 3218 del 26.7.2010 la Regione Valle d'Aosta forniva le proprie controdeduzioni.

Con nota del 29.2.2012 prot. 4724 pervenuta al Consiglio di Stato in data 14.3.2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Cosvir II (prot. n. 3791 del 20.2.2012), trasmetteva a sua volta la prevista relazione istruttoria.

Gli elementi in atti consentono di procedere nell'esame del ricorso.

Considerato.

1. La ricorrente deduce i seguenti vizi: violazione di legge, con riferimento agli artt. 71 e 73 della legge Regionale 12 dicembre 2007, n. 32, ed eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

Lamenta in particolare il travisamento dei fatti alla base dell'adozione del provvedimento impugnato, nella cui motivazione viene constatata: “la violazione del vincolo aziendale a seguito della vendita del fabbricato separatamente dall'azienda che ne aveva giustificato la realizzazione”.

La ricorrente insiste sull'involontarietà del trasferimento della proprietà del fabbricato, destinato a stalla ed alloggio di conduzione, e pone in evidenza l'inesistenza di un atto di alienazione volontaria tale da giustificare l'emanazione del provvedimento gravato; questa circostanza configurerebbe la violazione art. 71 , comma 2 , della legge regionale 12 dicembre 2007 n. 32.

Si duole poi del fatto che la revoca del contributo sia stata deliberata senza tener in considerazione la presenza dei gravi e comprovati motivi che, sulla scorta dell' art. 73 della richiamata legge regionale, escluderebbero la revocabilità del contributo.

Tali gravi e comprovati motivi sono dalla ricorrente individuati nella circostanza che la riduzione aziendale in questione avrebbe rappresentato diretta conseguenza della situazione debitoria, culminata con la sottrazione forzosa di parte del patrimonio.

2. L'Amministrazione regionale nelle proprie controdeduzioni sottolinea l'erroneo riferimento della ricorrente alla normativa di cui agli artt. 71 e 73 della predetta L.R. n.32/2007, specificando come la disciplina a supporto dell'operato della Giunta sia la D.G.R. n. 1480/2005, vigente alla data del provvedimento di concessione, sia inequivocabile.

A conferma dell'applicabilità della D.G.R. n. 1480/2005, può richiamarsi quanto espresso nell'art. 76 della L.R. n.32/2007 recante disposizioni transitorie.

E' pertanto sulla base della disciplina richiamata che l'Amministrazione (ed il Ministero condividendone le argomentazioni), fa riferimento al punto 10 dell'Allegato A, il quale nell'imporre l'osservanza del vincolo di destinazione, fa in effetti espressamente salvi i soli seguenti casi di forza maggiore:

- a) gravi motivi familiari;
- b) al seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali;
- c) esproprio per pubblica utilità;
- d) decesso del beneficiario.”

La richiamata deliberazione ammetteva dunque l'inosservanza del vincolo di destinazione nei soli quattro casi espressamente individuati, considerati di forza maggiore.

3. Occorre dunque limitare l'analisi sulla fondatezza del ricorso alla riconducibilità tra le cause di forza maggiore dell'evento richiamato dalla ricorrente.

Da questo punto di vista, nell'ambito della categoria della forza maggiore, definita quale "vis cui resisti non potest", e che si sostanzia in un evento non prevedibile dall'agente o che, se previsto, non può essere impedito, non può in alcun modo ricondursi l'insorgenza di un debito ed il conseguente avvio della procedura esecutiva, conclusasi con l'alienazione del bene.

Né la sottrazione forzosa di parte del bene a fini esecutivi può essere ricondotta, come è ovvio, all'espropriazione per pubblica utilità.

Pertanto le doglianze della ricorrente non sono tali da escludere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione regionale e debbono conseguentemente essere disattese.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Paolo De Ioanna

IL PRESIDENTE F/F
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà